

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 633 del 24/02/2020 di rinnovo dell'antico riconoscimento di derivazione d'acqua ad uso agricolo dal T. Subiasco in Comune di Villar Pellice assentito al Consorzio Irriguo di Villar Pellice

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 633 del 24/02/2020; Codice Univoco: TO-A-10678

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio Irriguo di Villar Pellice – C.F. 94549800012 - con sede legale presso il Municipio di Villar Pellice in Viale I Maggio n. 37, Villar Pellice, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Subiasco in Comune di Villar Pellice, in misura di una portata massima pari a 30 l/s e di una portata media pari a 19 l/s corrispondente ad un volume annuo massimo derivabile pari a 300.000 mc per irrigare una superficie di Ha 25.35.72 in Comune di Villar Pellice, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di dare atto che, agli effetti dell'istruttoria condotta, le originarie competenze del Canale della Gorgia destinate all'uso civile, domestico e di abbeveraggio si intendono ivi definitivamente rinunciate;
3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
4. di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del 31/1/2002 salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. che, agli effetti dell'istruttoria condotta, così come altresì definito in sede di formalizzazione della convenzione di casso richiamata in premessa e dettagliato nel disciplinare di concessione che si approva, le responsabilità e gli oneri in ordine alla piena e corretta realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento restano in capo al titolare della nuova utenza ad uso energetico (n. pr. 80/2) così come prescritto nell'ambito del rispettivo provvedimento di concessione e relativo disciplinare; restano fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario a norma di Legge in ordine alla piena attuazione dell'iniziativa in parola, alla realizzazione delle opere e all'esercizio dell'impianto in progetto, non ricompresi nel presente provvedimento;
7. che il Concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente effettuata nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione;

8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. n. 22/1999;
9. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 04/08/2020

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Pur trattandosi di rinnovo di un titolo per il prelievo idrico inferiore a 100 litri/sec l'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di rivederne i relativi parametri in qualunque momento nel corso della durata del titolo medesimo. Ciò allo scopo, qualora si manifestino squilibri di bilancio idrico, di adeguare il prelievo in questione al fabbisogno idrico eventualmente individuato nell'ambito della revisione a scala di bacino dei diritti di concessione esistenti. Trattandosi inoltre di una derivazione d'acqua che prevede una stretta condivisione di opere e dispositivi con altre utenze, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione. A tal riguardo, nell'attuazione dell'iniziativa complessiva, il concessionario è tenuto a collaborare con il titolare dell'utenza idroelettrica *n. pr. 80/2* il quale, per quanto oggetto di relativo provvedimento di concessione di derivazione d'acqua e annesso disciplinare di concessione, è direttamente responsabile della realizzazione, della messa in esercizio, del collaudo e del corretto funzionamento nel tempo della totalità dei nuovi manufatti di derivazione, rilascio, adduzione e riparto condivisi, descritti nel progetto citato all'art. 4. Viceversa, relativamente alle opere e ai dispositivi esistenti e non oggetto di intervento nell'ambito del medesimo progetto di cui all'art. 4, le responsabilità e competenze rimangono direttamente in capo al concessionario. Ad ogni modo si precisa che l'Amministrazione concedente si riserva di rivedere e aggiornare le predette responsabilità in funzione dell'eventuale mancata attuazione dell'iniziativa da parte della nuova utenza idroelettrica *n. pr. 80/2*: ciò anche riportando direttamente in capo al presente concessionario le responsabilità di attuazione degli adeguamenti dell'opera di presa e dei relativi dispositivi di rilascio in conformità al progetto di cui all'art. 4.

Il concessionario dovrà inoltre aver cura di adottare sempre tutte le precauzioni e mettere in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. Nell'uso dell'acqua il concessionario dovrà aver cura altresì di adottare sempre tutte le cautele e le attenzioni utili a garantire il corretto uso e buon uso della risorsa nel rispetto dei principi di migliore utilizzo, di efficienza, di risparmio e di tutela ambientale.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, nel rispetto dei contenuti di cui alla convenzione di couso richiamata all'art. 9 e di quanto definito in sede istruttoria circa le responsabilità di gestione e controllo della totalità dei manufatti condivisi tra le utenze (come segnalate al medesimo art. 9), il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa sul T. Subiasco e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare anche a carico del

presente concessionario, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni normative.

(... *omissis* ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario, come richiamato all'art. 9, è tenuto altresì a collaborare con il titolare dell'utenza idroelettrica n. pr. 80/2 (diretto responsabile) nell'attuazione del progetto citato all'art. 4 relativamente agli interventi e alle garanzie a tutela dell'ittiofauna. Tutte le operazioni da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotte secondo i disposti contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando il più possibile gli impatti.

(... *omissis* ...)"